

Procedura negoziata, ex art. 36 del D.lgs. 50/16 e s.m.i. per l'affidamento di un accordo quadro con più operatori, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., per attività di supporto alla progettazione per la redazione di elaborati grafici e testuali. CIG: 7470921F07.

QUESITI POSTI DA DITTE CONCORRENTI

QUESITO N. 1: I corrispettivi di cui all'ALLEGATO 1 del Capitolato Speciale pag. 12 sono da intendersi ad: ettaro (Ha), per singolo elaborato prodotto?

RISPOSTA N. 1: l'importo è commisurato, come previsto da Capitolato, sulla tipologia dell'attività eseguita ed in funzione del numero di Ha complessivo (così come riportato nei valori indicati dell'Allegato 1); tale commisurazione, pertanto, si basa sul numero complessivo di Ha per i quali sia stato fornito supporto alla progettazione, a prescindere dal numero di elaborati realizzati.

QUESITO N. 2: Il capitolo 4.MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO del Capitolato Speciale riporta quanto segue:

[...]..Prima dell'affidamento del singolo contratto applicativo, RSM invierà al soggetto individuato secondo l'ordine di priorità sopra descritto i dettagli tecnici, i tempi di esecuzione delle attività ed il relativo importo complessivo, che sarà stabilito sulla base delle specifiche tecniche delle attività da eseguire applicando il costo orario di attività al netto della sconto offerto in sede di gara (cfr. tabella 1). Il soggetto individuato dovrà conseguentemente attivarsi entro 3 (tre) giorni. Siamo pertanto a chiedere spiegazioni in merito alla determinazione del corrispettivo. Quanto sopra cita infatti un presunto costo orario, in netto contrasto con l'allegato 1. Viene poi richiamata una "Tabella 1" : si intende forse proprio "Allegato 1" ?

RISPOSTA N. 2: il costo orario è un refuso; per Tabella 1 si intende l'Allegato 1.


QUESITO N. 3: In merito alla gara in oggetto chiediamo se sia possibile partecipare come capogruppo in RTI costituendo nonostante l'invito sia rivolto a noi come operatore monosoggettivo; il suddetto Raggruppamento è possibile, anche nel caso in cui la riunione di concorrenti sia costituita con altro soggetto ugualmente invitato?

RISPOSTA N. 3: si riporta quanto statuito dal comma 11, art. 48 del D.lgs. 50/16 s.m.i.: *"In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti."* Si ricorda inoltre quanto disciplinato al comma 4 del medesimo art. 48: *"Nel caso di lavori, di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati"*. Quanto alla possibile costituzione con altro soggetto invitato (ossia raggruppamento costituito da più soggetti

ugualmente invitati), si riscrive il Parere ANAC n.48 del 10/04/2013 *“non può non riconoscersi la facoltà di associarsi in raggruppamento temporaneo di professionisti, secondo il libero apprezzamento di convenienza imprenditoriale, non rinvenendosi limitazione alcuna a che un concorrente non estratto si riaggreghi in una compagine associativa sorteggiata. Né a questa possibilità osta alcuna disposizione normativa. Infatti, l'art. 37 comma 12 stabilisce che “ In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti”, senza limitazioni ulteriori che non è possibile trarre in alcun modo dalla disposizione di legge. Del resto anche per T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, 14-01-2009, n. 82 “E' ammissibile, nel caso di procedura ristretta, la riunione in A.T.I. di imprese prequalificatesi separatamente, non vigendo alcun espresso divieto normativo in tal senso. L'art. 37, 12° comma, del codice dei contratti pubblici dispone infatti che l'impresa prequalificatasi e perciò invitata individualmente, «ha facoltà di presentare offerta e di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti».*

Si rammenta altresì che il Raggruppamento dovrà possedere il 100% dei requisiti richiesti, secondo quanto di seguito precisato: trattandosi, nella fattispecie (in relazione ai requisiti richiesti), dell'esecuzione di attività analoghe a quelle previste dall'oggetto della procedura di gara, è possibile la partecipazione in ATI orizzontale, con le seguenti quote minime: 40% in capo al mandatario/capogruppo e 10% in capo al mandante.

dott. Angelo Marinetti


Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento